

CIGO e CIGS ORDINARIE con ESONERO VERSAMENTO CONTRIBUTO ADDIZIONALE DL 73/2021 "SOSTEGNI BIS", art. 40, c.3 (convertito nella L. 106/2021)

agosto 2021

Periodo:

dal 1° luglio al 31 dicembre 2021.

NB Per garantire la continuità di copertura dei lavoratori sottoposti a **CIGO o CIGS ORDINARIE**, la richiesta può essere effettuata a partire dal 28 giugno 2021 (inizio della settimana in cui si colloca il 1° luglio 2021) per tutti i datori di lavoro a cui alla data del 27 giugno 2021 sono state autorizzate interamente le 13 settimane previste dal DL 41/2021 "Sostegni", art. 8, c. 1.

Destinatari:

tutti i datori di lavoro privati che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da Covid-19 che rientrano nel capo di applicazione della CIGO, indipendentemente dalle dimensioni dell'organico aziendale – anche per quelli che sospendono una CIGS già in corso - e che **presentano domanda di CIGO** (D.lgs 148/2015, art. 11) **o CIGS** (D.lgs 148/2015, art. 21), non sono tenuti al pagamento del **contributo addizionale**.

NB L'Inps precisa che la norma si riferisce a tutti i datori di lavoro rientranti nel campo di applicazione della CIGO, nonché quelli sempre appartenenti al settore industriale che, in relazione al requisito occupazionale (media superiore ai 15 dipendenti nel semestre precedente la richiesta di integrazione), rientrano nel campo di applicazione della CIGS.

I datori di lavoro che rientrano esclusivamente nel campo di applicazione della CIGS (ad es. le imprese commerciali, le agenzie di viaggio e turismo con più di 50 dipendenti, i partiti politici e le imprese del trasporto aereo) non sono soggetti all'esonero contributivo.

Deroghe:

per questi trattamenti valgono le norme previste dal D.lgs 148/2015 in materia di CIGO e CIGS con due sole deroghe:

1. **esonero del contributo addizionale;**
2. **procedure di consultazione sindacale e procedure per la presentazione della domanda** a seguito dell'accordo sindacale (D.lgs 148/2015, artt. 24 e 25), come previsto dall'inizio dell'emergenza pandemica.

Blocco dei licenziamenti:

Ai datori di lavoro che utilizzano questo strumento senza il versamento dei contributi addizionali, **è precluso l'avvio delle procedure di licenziamento collettivo** (L. 223/91) e **individuale** per giustificato motivo oggettivo (L.604/66), e sospese quelle pendenti avviate dopo il 23 febbraio 2020, **per la durata del trattamento autorizzato entro il 31 dicembre 2021.**

Restano escluse dalla preclusione quattro casistiche:

1. cessazione definitiva dell'attività d'impresa con messa in liquidazione della società senza continuazione, neanche parziale, dell'attività;
2. accordo collettivo aziendale di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, solo per le/i lavoratrici che aderiscono volontariamente all'accordo collettivo;
3. in caso di fallimento, se non è previsto l'esercizio provvisorio dell'impresa o ne viene disposta la cessazione;
4. nei casi di cambio appalto nei quali il personale in forza oggetto del recesso viene riassorbito dal datore di lavoro subentrante.